

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1889 del 12/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 -Impresa AZIENDA AGRICOLA MANZALINI GINA con sede legale ed attività in Comune di di Riva del Po, frazione Guarda, Via Viazza, n. 74; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di AZIENDA AGRICOLA CON ANNESSO MAGAZZINO AGRICOLO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1928 del 12/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 10274/2019/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 -Impresa **AZIENDA AGRICOLA MANZALINI GINA** con sede legale ed attività in Comune di di Riva del Po, frazione Guarda, Via Viazza, n. 74; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **AZIENDA AGRICOLA CON ANNESSO MAGAZZINO AGRICOLO**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 08/03/2019, registrata al Prot. dell'ente al n. 3981, trasmessa con nota del SUEI in data 14/03/2019 con P.G. n. 0004335 e assunta al Prot. Gen. di Arpae n. PG/2019/41759 del 14.03.2019, dall'impresa **AZIENDA AGRICOLA MANZALINI GINA** con sede legale ed attività in Comune di di Riva del Po, frazione Guarda, Via Viazza, n. 74, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **AZIENDA AGRICOLA CON ANNESSO MAGAZZINO AGRICOLO**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico delle acque reflue di tipo domestico provenienti dal magazzino agricolo, mediante subirrigazione;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35*", ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la dichiarazione di inesistenza del servizio di pubblica fognatura formulata dal Responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 11.03.2019, assunta al Prot. Gen. di Arpae n. PG/2019/41759 del 14.03.2019, con la quale si certifica che il magazzino agricolo sito in Guarda di Riva del Po, Via Viazza, n. 74, censito al Catasto del Comune Riva del Po, foglio 10, mapp. 18, sub. 3 e 4, oggetto della domanda di AUA, presentata in data 08.03.2019, prot. gen.le n. 3981, dalla sig.ra Manzalini Gina, titolare di azienda agricola, è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;

VISTO il parere Prot. n. 4827 in data 21/03/2019 del Responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, acquisito al Prot. Gen. di Arpae n. PG/2019/46140 del 21.03.2019, basato sulla valutazione espressa da Arpae-Servizio Territoriale, Pratica Sinadoc n.

9397/2019, registrata in data 15.03.2019, al prot. Gen. le dell'Unione n. 4584, favorevole allo scarico dei reflui domestici derivanti dal magazzino agricolo mediante subirrigazione, relativo a n. 4 A.E. con una rete disperdente pari ad almeno 32 ml, come risulta dalla planimetria allegata all'istanza (8 ml per A.E.), con la prescrizione che l'impresa richiedente dovrà rispettare le disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7, comma IV, della D.G.R. n. 1053/2003, relativamente alla manutenzione, e con il suggerimento di provvedere ad eliminare il pozzetto di distribuzione a valle della fossa Imhoff che potrebbe rappresentare un ostacolo alla dispersione diretta del liquame nel terreno.

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dal Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi all'impresa **AZIENDA AGRICOLA MANZALINI GINA** con sede legale ed attività in Comune di Riva del Po, frazione Guarda, via Viazza, n. 74, codice fiscale e partita Iva n. 01106660382, per l'esercizio dell'attività di **AZIENDA AGRICOLA CON ANNESSO MAGAZZINO AGRICOLO**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06.	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato mediante subirrigazione dei reflui provenienti dal magazzino agricolo è quello contrassegnato con la lettera **“S1”** nella planimetria unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
2. Il sistema di scarico dei reflui domestici mediante subirrigazione, dimensionato per n. 4 A.E., dovrà avere rete disperdente pari ad almeno 32 ml (8 ml per A.E.), come risulta dalla planimetria unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce Allegato “A”;
3. Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7, comma IV, della D.G.R. n. 1053/2003, relativamente alla manutenzione;
4. Si dovrà di provvedere ad eliminare il pozzetto di distribuzione a valle della fossa Imhoff che potrebbe rappresentare un ostacolo alla dispersione diretta del liquame nel terreno;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.